



DELIBERA N. 40 del 30 Ottobre 2019

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso del [REDACTED], avverso il provvedimento prot. n. [REDACTED] del Cpl di [REDACTED] di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, all’appuntamento fissato dallo stesso Cpl per il giorno [REDACTED]. Ricorso pervenuto all’ANPAL, tramite raccomandata A/R, in data [REDACTED];

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 30 Ottobre 2019, del ricorso in parola.

Dall’esame della documentazione prodotta, risulta che il [REDACTED] sottoscrive presso il Cpl [REDACTED] il Patto di Servizio Personalizzato. In tale occasione viene concordato un appuntamento per il giorno [REDACTED]. Il ricorrente invia in data [REDACTED] una mail con



Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

cui comunica al Cpl di [redacted] che non potrà esser presente all'appuntamento previsto avendo ripreso l'attività lavorativa.

Il Cpl di [redacted] invia al [redacted] la nota prot. n. [redacted] del [redacted], con la quale viene gli comunicato l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, all'appuntamento previsto per il [redacted]. Nella stessa nota il Cpl convoca il ricorrente per la seconda volta per il [redacted] per lo svolgimento di attività di colloquio di gruppo. In data [redacted] il Sig. [redacted], tramite PEC, ribadisce al Cpl di [redacted] di aver già inviato a mezzo mail la comunicazione relativa all'impossibilità di partecipare all'incontro del [redacted] per ripresa dell'attività lavorativa (contratto di [redacted] con [redacted] a partire dal [redacted]). Nella stessa PEC il ricorrente comunica di aver effettuato presso INPS sospensione della NASpI, a partire dal [redacted], per inizio attività lavorativa. Il [redacted] [redacted] comunica, inoltre, di non poter partecipare, per tali ragioni, al secondo incontro previsto per il [redacted]. Il ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio emanato da Cpl di [redacted] di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, rappresentando di aver provveduto nei tempi previsti ad inviare comunicazione al Cpl circa la sua impossibilità di partecipare all'incontro del [redacted] avendo ripreso l'attività lavorativa dal [redacted].

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il Cpl [redacted] invia in data [redacted] comunicazione con la quale informa di aver provveduto, con nota prot. n. [redacted] del [redacted] inviata a ANPAL, a INPS regionale [redacted] e a INPS provinciale [redacted], alla revoca della decurtazione riportata nel ricorso, in quanto il [redacted] ha fornito copia [redacted] dove risulta che l'utente al momento della convocazione era [redacted].

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce improcedibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, il ricorso del [redacted] risulta improcedibile poiché, considerato che il Cpl [redacted] ha provveduto in autotutela alla revoca della sanzione, risulta venuto meno l'oggetto del ricorso per cessata materia del contendere.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, riconosce improcedibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al Cpl che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 30 Ottobre 2019

Il Presidente

Salvatore Pirrone

Il Segretario

Rita De Rinaldis